



31835-21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza
camera di consiglio
del 12/07/2021

Registro generale
n. 6381/2021 (n. 3)

Sentenza n. 2408/2021

Composta dai Consiglieri:

| | |
|---------------------|------------|
| Monica Boni | Presidente |
| Giuseppe Santalucia | |
| Raffaello Magi | |
| Daniele Cappuccio | |
| Alessandro Centonze | Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) (omissis) , nato a (omissis) ;

Avverso l'ordinanza emessa il 21/01/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 21/01/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da (omissis) avverso il decreto di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., al quale il ricorrente risultava sottoposto, che era stato emesso nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 19/11/2019.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, il regime detentivo speciale di cui si controverte era giustificato dall'inserimento del condannato in una posizione di rilievo nell'ambiente della criminalità organizzata palermitana riconducibile a (omissis), nel quale ricopriva un ruolo significativo, conseguente al fatto che il padre, (omissis), a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, era stato il responsabile dello stesso raggruppamento consortile siciliano.

La sottoposizione di (omissis) al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., al contempo, si imponeva in conseguenza della gravità dei reati per i quali il detenuto era stato condannato, che risultavano connessi alla sfera di operatività della consorceria mafiosa in cui gravitava, rispetto ai quali assumeva un rilievo ulteriormente sintomatico la circostanza che il reclamante era stato coinvolto in episodi delittuosi di particolare risonanza nel contesto criminale oggetto di vaglio.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, infine, evidenziava che le attività d'indagine svolte nel corso degli ultimi anni, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di (omissis), avevano confermato il persistente attivismo dei componenti della famiglia (omissis) nel contesto mafioso isolano collegato a (omissis) (omissis), che risultava attestato dagli esiti delle operazioni di polizia denominate (omissis) eseguita nel 2015 e (omissis) eseguita a cavallo tra il 2018 e il 2019.

2. Avverso questa ordinanza (omissis), a mezzo dell'avv. (omissis) (omissis), ricorreva per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le risultanze processuali, che imponevano di escludere il ruolo consortile egemonico del ricorrente, posto a fondamento del provvedimento censurato.



Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma non si era confrontato con le censure difensive e aveva disatteso le emergenze processuali, che, anche alla luce del lungo periodo di detenzione patito da (omissis) - che si protraeva ininterrottamente da ventitré anni -, non consentivano di formulare un giudizio di attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata isolana, attesa l'inconsistenza degli elementi sintomatici richiamati nel provvedimento impugnato, su cui ci si era soffermati mediante il generico richiamo delle note informative acquisite al fascicolo processuale, dalle quali emergeva che i rapporti del ricorrente con l'ambiente corleonese erano desumibili da comportamenti accertati nel procedimento penale n. 13100/2000 R.G.N.R., verificatisi tra il 2000 e il 2002.

Non si era, al contempo, valutato correttamente il ruolo associativo, assolutamente marginale, svolto dal ricorrente nel contesto criminale in esame, atteso che le sentenze di condanna riportate da (omissis) ne attestavano il coinvolgimento nelle dinamiche consortile mafiose esclusivamente in conseguenza dei suoi rapporti di parentela con il padre e, più in generale, con il suo nucleo familiare, peraltro irrilevanti nel caso di specie, anche alla luce dell'intervenuto decesso di (omissis). Ne conseguiva che il Tribunale di sorveglianza di Roma, pur avendo riconosciuto che (omissis) non aveva ricoperto alcun ruolo apicale in seno a (omissis), riteneva il reclamante un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa isolana per il solo fatto di essere il figlio di (omissis), senza compiere alcuna verifica concreta sulla pericolosità sociale del ricorrente e sui suoi collegamenti con l'ambiente criminale corleonese da cui proveniva.

A ulteriore conferma della marginalità associativa di (omissis) rispetto alle dinamiche mafiose corleonesi, si evidenziava che il ricorrente, durante la sua detenzione, aveva mantenuto un atteggiamento di collaborazione con le istituzioni penitenziarie, peraltro attestato dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva escluso l'esistenza di comportamenti oppositivi nei confronti delle istituzioni penitenziarie.

Né potevano assumere alcun rilievo, in senso sfavorevole al detenuto, i riferimenti ai suoi rapporti con il fratello (omissis), impropriamente effettuati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, tenuto conto del percorso rieducativo proficuamente intrapreso dal germano del ricorrente, attestato dal fatto che il Magistrato di sorveglianza di Padova, con ordinanza emessa il 23/11/2017, aveva disposto la revoca della misura di sicurezza della casa di lavoro precedentemente applicatagli, che era stata ulteriormente prorogata dal Magistrato di sorveglianza di Pescara, con provvedimento del 21/11/2018.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dall'art. 41-*bis*, comma 2-*sexies*, Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo demandato nel giudizio di legittimità riguardi l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall'art. 41-*bis*, comma 2-*sexies*, Ord. pen., a tenore del quale il tribunale di sorveglianza, sul reclamo presentato dal detenuto, decide «in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 [...]».

In questa cornice, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01), comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).

Deve, invece, escludersi che le violazioni di legge censurabili in questa sede possano comprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure

l'esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620-01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303-01).

Tali parametri, da ultimo, sono stati ribaditi da questa Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41-*bis* Ord. pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495-01).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso proposto da (omissis) , pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito degli elementi di giudizio posti a fondamento dell'ordinanza censurata, che appaiono rispettosi della previsione dell'art. 41-*bis* Ord. pen. e che, in quanto tali, devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia il 19/11/2019, con il quale si confrontava con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione dell'art. 41-*bis* Ord. pen., soffermandosi diffusamente sul ruolo associativo ricoperto da (omissis) nell'ambiente mafioso corleonese, riconducibile alla figura egemonica di (omissis) . Si evidenziava, infatti, che (omissis) , pur non avendo ricoperto ruoli apicali, doveva ritenersi un esponente di spicco della criminalità organizzata isolana, radicata nell'area corleonese e collegata a (omissis), tanto è vero che il padre – che, per lungo tempo, era stato il capo indiscusso del raggruppamento consortile in questione e possedeva una caratura criminale addirittura notoria – risultava coinvolto in numerosi delitti riconducibili alla sfera di operatività del sodalizio in cui gravitava, avendo, tra l'altro, partecipato alla deliberazione di tutti gli omicidi "eccellenti" commessi in Sicilia tra la fine degli anni Settanta e il suo arresto, avvenuto nel 1992.



In questa, incontrovertibile, cornice, la mancata assunzione di ruoli apicali nel contesto associativo mafioso nel quale (omissis) aveva militato nel corso degli anni non possiede una valenza decisiva, dovendosi valutare la posizione consortile del detenuto in un più in un più vasto ambito, collegato alla sfera di operatività di (omissis) , rispetto al quale assumono rilievo indicatori differenti, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01).

Non è, per altro, verso possibile dubitare della persistente operatività della consorteria corleonese nella quale (omissis) aveva gravitato nel corso degli anni, che risultava attestata dalle note informative richiamate dal Tribunale di sorveglianza di Roma, nelle quali si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo – tra le quali si richiamavano quelle denominate (omissis) e (omissis) , eseguite con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di (omissis) – e del fatto che diversi esponenti consortili vicini al ricorrente erano stati arrestati per la loro appartenenza a (omissis) .


A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che l'assunto difensivo, relativo alla marginalità associativa del ricorrente, risulta smentito dalle emergenze processuali, dovendosi evidenziare che (omissis) era stato condannato per gravissimi reati, tra i quali si segnalavano alcuni omicidi aggravati ex art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, rispetto ai quali assumeva un elevato rilievo sintomatico proprio il rapporto di parentela esistente tra il ricorrente e (omissis) , che, come detto, era stato per lungo tempo il capo indiscusso del raggruppamento mafioso isolano che si sta considerando. Né può assumere un rilievo favorevole al ricorrente l'atteggiamento di apparente collaborazione con le istituzioni carcerarie assunto da (omissis) durante la

sua detenzione, dal quale non può evincersi, in assenza di comportamenti intramurari di natura dissociativa, l'interruzione di ogni rapporto con l'ambiente mafioso corleonese oggetto di vaglio, indispensabile per l'accoglimento delle censure difensive.

Occorre evidenziare ulteriormente che, tenuto conto della consolidata posizione associativa di (omissis), eventuali modifiche degli assetti organizzativi di (omissis) e dei suoi organismi di vertice non assumono rilievo in senso favorevole al ricorrente, non incidendo sul suo ruolo consortile e non consentendo di ritenere attenuato il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell'originaria applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Roma, che, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, evidenziava che «lo *status* in seno alla famiglia e, dunque, in seno all'associazione comporta la capacità di interlocuzione con una realtà criminale esterna, nonostante la "fluidità" della stessa [...]», con la conseguenza che «eventuali mutamenti dell'assetto del clan, verificatisi durante la detenzione dell'affiliato, non scalfiscono la collocazione da quest'ultimo assunta in ambito associativo ed il conseguente giudizio di perdurante pericolosità del medesimo [...]».

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il provvedimento impugnato appare conforme al compendio informativo acquisito nei confronti di (omissis) e rispettoso dei parametri affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., secondo cui: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784-01).

Tale opzione ermeneutica, da ultimo, è stata ulteriormente ribadita da questa Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, non è necessario l'accertamento della permanenza



dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (omissis) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/07/2021.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Monica Boni

